SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quelli riportati a pag. 46, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1988.

Delega per la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, con il quale è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la predetta disposizione consente di avvalersi anche di pubblici funzionari quali delegati per l'assolvimento dei predetti compiti;

Ritenuto che la vastità dei programmi ancora da avviare e di quelli già avviati ma da portare a compimento richiede un impegno assiduo ed una costante presenza sul posto e che pertanto non risulta agevole l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la natura delle funzioni di delegato impone di individuare funzionari con particolare competenza in diritto amministrativo e con qualificata esperienza nello specifico settore d'intervento «extra ordinem»;

Ritenuto che detti requisiti si rinvengono negli avvocati dello Stato Bruno Bausano ed Aldo Linguiti, sia per le loro specifiche esperienze maturate nell'attività istituzionale di assistenza e tutela giudiziaria dei commissari straordinari del Governo di cui al citato titolo VIII, sia per l'attività di consulenza diretta prestata ai commissari straordinari su incarico dagli stessi conferito;

Visto il comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge, con il quale si prevede il collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero, dei funzionari delegati;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, sono delegate:

a) all'avvocato dello Stato dott. Aldo Linguiti, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al sindaco di Napoli nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981;

b) all'avvocato dello Stato dott. Bruno Bausano, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al presidente della regione Campania nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981.

Art. 2.

Gli avvocati dello Stato dott. Aldo Linguiti e dott. Bruno Bausano, con effetto immediato, sono collocati in posizione di fuori ruolo nell'Istituto di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1988

Il Presidente: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 336

88A1834

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1988.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1987 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

709) Associazione servizi volontari Valle Seriana, con sede in Albino (Bergamo);

710) Associazione pugliese soccorritori «Giuseppe Marinaccio» di Bari;

711) Fraternita di misericordia - Città di Chieti - Associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza, con sede in Chieti;

712) Pubblica assistenza della città de L'Aquila, con sede in L'Aquila;

713) Associazione pubblica assistenza Montereale, con sede in Montereale (L'Aquila);

714) Confraternita della misericordia di Magliano dei Marsi (L'Aquila);

715) Fraternità di misericordia di Quartucciu, con sede in Quartucciu (Cagliari);

716) Fraternita di misericordia di S. Rocco, con sede in Albino di Minucciano (Lucca);

717) Fraternita di misericordia di Atripalda, con sede in Atripalda (Avellino);

718) Circolo ANSPI (Associazione nazionale San Paolo Italia) San Gabriele - Emergenza radio, con sede presso la parrocchia San Gabriele in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1718

DECRETO 21 aprile 1988.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per l'anno 1987 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 403, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1988 il sistema esattoriale, ha disposto il correlativo adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che:

per l'anno 1987 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

per l'anno 1988 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1987;

per l'anno 1988 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1987;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1987, n. 14/7264, con il quale, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, allora vigente ed ora sostituito dall'analogo art. 2 del citato decreto-legge n. 326 convertito nella legge n. 403, è stato stabilito di determinare la percentuale dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1987 sulla base dei dati relativi all'anno medesimo;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla determinazione della percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1987 con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Considerato che, ferma restando per l'anno 1987 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/7264 del 13 aprile 1987, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1988;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1987 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1987 a L. 1.342.234.488.903;

Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1987 si è verificato un aumento di L. 1.079.716.257.310 rispetto alla entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 833.916.861.137 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1987 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 411,291 (quattrocentoundici e duecentonovantuno).

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1987 rispetto al 1978 è pari al 164,05 (centosessantaquattro e zerocinque) e pertanto gli importi

previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1988, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a L. 132.025.000;

l'importo di lire 100 milioni a L. 264.050.000;

l'importo di lire 150 milioni a L. 396.075.000;

l'importo di lire 200 milioni a L. 528.100.000;

l'importo di lire 250 milioni a L. 660.125.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A1821

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 26 aprile 1988.

Divieto di importazione, vendita e somministrazione, in tutto il territorio nazionale, di pompelmi tal quali o spremuti, e relativo sequestro cautelativo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 1 e 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la comunicazione pervenuta dalla regione Lazio sull'accertata presenza di sostanze tossiche non ancora identificate in una partita di pompelmi in vendita;

Ritenuto necessario ed urgente a salvaguardia della pubblica salute vietare l'importazione, nonché la vendita e la somministrazione nell'intero territorio nazionale dei pompelmi tal quali, o spremuti disponendo l'immediato sequestro cautelare di tutte le partite di pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito, fino all'esito degli accertamenti analitici in corso;

Ordina:

Articolo unico

1. Sono cautelarmente vietate, fino a nuova disposizione, l'importazione nonché la vendita e la somministrazione, in tutto il territorio nazionale, di pompelmi tal quali o spremuti.

2. Viene disposto l'immediato sequestro cautelare di tutte le partite di pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1841

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 1° marzo 1988, n. 131.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, in attuazione della direttiva n. 86/96/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 86/96/CEE che modifica la direttiva n. 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/96/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfenzionati, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/96/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi della direttiva n. 86/96/CEE i punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, risultano così sostituiti:

«1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed rice", "corn flakes" e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250-375-500-750-1000-1500-2000».

«4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000».

2. Ai sensi della direttiva n. 86/96/CEE il comma introduttivo dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, risulta così sostituito:

«In deroga all'art. 4, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, con cui è stata recepita la direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa».

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 23

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva n. 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfenzionati (n. 86/96/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che, successivamente all'adozione, il 15 gennaio 1980, della direttiva n. 80/232/CEE, si sono riscontrate difficoltà, particolarmente per quanto riguarda la denominazione di taluni prodotti dell'allegato I e l'interpretazione del comma introduttivo dell'allegato III;

Considerando che è quindi opportuno modificare i suddetti allegati;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Gli allegati I e III della direttiva n. 80/232/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.

Per il Consiglio
Il presidente: W. F. VAN EEKELEN

Allegato

1. Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«1.5.4 *Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: (puffed rice, corn flakes e simili* (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250-375-500-750-1000-1500-2500».

«4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000».

2. Il testo del comma introduttivo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 (*Conferimento di forza di legge ad alcune direttive*). — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 86/96/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 80 del 25 marzo 1986.

— La direttiva n. 80/232/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 51 del 25 febbraio 1980.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 871/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g).

1.1. Burro (voce 04.03 della TDC*) margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi: 125-250-500-1000-1500-2000-2500-5000.

1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti «petits suisses» e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC): 62,5-125-250-500-1000-2000-5000.

1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC): 125-250-500-750-1000-1500-5000.

1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito: 125-250-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000.

1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia).

1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto: 1.5.4.): 125-250-500-1000-1500-2000-2500(**)-5000-10000.

1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC): 125-250-500-1000-1500-2000-3000-4000-5000-10000.

1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC): 125-250-500-1000-2000-2500-5000.

1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250-375-500-750-1000-1500-2000.

1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (***), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC): 125-250-500-1000-1500-2000-5000-7500-10000.

1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè: 125-250-500-1000-2000-3000-4000-5000-10000.

1.8. Prodotti surgelati.

1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere: 150-300-450-600-750-1000-1500-2000-2500.

1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati: 100-200-300-400-500-600-800-1000-2000.

1.8.3. Bastoncini di pesce: 150-300-450-600-900-1200-1500-1800.

2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml).

2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 300-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000.

3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI (****) (valore in g): 200-300-400-500-600-800-1000-1500-2000-3000-5000-7500-10000.

4. *PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000».*

5. COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE (valore in g): 25-50-125-250-500-1000-2500-5000-8000-10000.

6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA (solidi o in polvere in g liquidi o in pasta in ml).
Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 8.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici: 25-50-75-100-150-200-250-375-500-750-1000-1500-2000-5000-10000.

7. COSMETICI, PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca: creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie): 15-30-40-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-1000.

7.2. Paste dentifricie: 25-50-75-100-125-150-200-250-300.

7.3 Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno: lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4.), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia: 25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-750-1000-2000.

7.4 Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico; meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba: 15-25-30-40-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-750-1000.

7.5. Deodoranti e prodotti per l'igiene intima: 20-25-30-40-50-75-100-150-200.

7.6. Talchi: 50-75-100-150-200-250-500-1000.

8. PRODOTTI PER LAVAGGIO.

8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-1000.

8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 125-250-500-750-1000-5000-10000.

8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 250-500-750-1000-3000-5000-10000.

8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml): 125-250-500-750-1000-1250 (*****) -1500-2000-3000-4000-5000-6000-7000-10000.

8.5. Polveri per lucidatura (valore in g): 250-500-750-1000-10000.

8.6. Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g): 250-500-1000-2000-5000-10000.

9. SOLVENTI (valore in ml).
Ai sensi della direttiva n. 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (1): 25-50-75-125-250-500-1000-1500-2500-5000-10000.

10. OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml): 125-250-500-1000-2000-2500-3000-4000-5000-10000.

(*) La sigla TDC vale per «tariffa doganale comune».
(**) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.
(***) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidradati e le patate.
(****) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14%.
(*****) Unicamente per gli ipocloriti.
(1) Gazzetta Ufficiale CEE n. L 189 dell'11 luglio 1973, pag. 7».

— Il testo dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica n. 871/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4. ED I MEDICINALI.

In deroga all'art. 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, con cui è stata recepita la direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

Volume della fase liquida in ml	Capacità (1) in ml del contenitore con:	
	Gas propulsore liquido	*a)* Gas propulsore compresso *b)* Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	—

2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml nella fase liquida): 25-50-75-100-125-150.

---

(1) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso».

88G0188

DECRETO 18 marzo 1988, n. 132.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, in attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 83/575/CEE, che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle dispozioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 83/575/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Agli effetti del presente decreto si designa col termine decreto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

Art. 3.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE prima dell'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 01. — Il presente decreto si applica:

a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonché ai complessi di misura, designati in seguito col termine «strumenti»;

b) alle unità di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;

c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati».

Art. 4.

1. Per effetto dell'art. 1 paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 1 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti.

2. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità delle disposioni in vigore.

3. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunità europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.

4. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1-*bis* sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari».

Art. 5.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE dopo l'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*. — 1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia».

Art. 6.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE il secondo comma dell'art. 2 del decreto risulta sostituito dai due commi seguenti:

«Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.

Agli stessi uffici di cui al comma 1 è affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari».

Art. 7.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 3 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.

2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.

3. Non può essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata già presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.

4. L'approvazione CEE del modello è concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.

5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o più prototipi, per il rilascio e la pubblicità del certificato di approvazione CEE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalità stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonché le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. L'esame del modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 3 del decreto è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. — 1. Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione CEE del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico può richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" dell'istituto di metrologia "Gustavo Colonnetti", o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 3-*bis* del decreto è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*ter* — 1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CEE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CEE del modello, che viene notificato al richiedente».

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 4 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni».

Art. 11.

1. Dopo l'art. 4 del decreto è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-*bis*. — 1. Nel quadro dei controlli di cui all'art. 4, ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 3-*bis* secondo le modalità ivi previste».

Art. 12.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 7 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni».

Art. 13.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 8 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.

2. Essa può comportare le seguenti restrizioni:

a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;

b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorità competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE;

c) limitazione dell'uso;

d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

3. L'approvazione CEE del modello di effetto limitato può venire concessa soltanto se:

a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati è già entrato in vigore;

b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari.

4. La validità dell'approvazione di cui ai precedenti commi è limitata ad un massimo di due anni e può essere prorogata di tre anni al massimo».

Art. 14.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 6, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 9 del decreto, comma 1, dopo la lettera *b)* si aggiunge:

«*c)* se viene constatato che essa è stata concessa indebitamente».

Art. 15.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 7, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 11 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. La verificazione prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili.

2. L'esecuzione della verificazione prima CEE è attestata dal relativo marchio.

3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformità alle modalità previste, può anche non essere effettuata all'unità, e cioè non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta».

Art. 16.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 8, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 13 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. In sede di verificazione prima CEE, si controlla:

a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento;

b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.

2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE è diretto in particolare in conformità dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo:

a) delle qualità metrologiche;

b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati;

c) della costruzione, che deve garantire che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;

d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.

3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE di cui all'allegato II sotto la responsabilità dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo».

Art. 17.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 14 del decreto risulta sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.

2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano più restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CEE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.

4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CEE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici».

Art. 18.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 3.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:

«3.3. Il contrassegno di cui all'art. 6 del presente decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera "ε" stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari. Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3».

Art. 19.

1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 6.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:

«6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (cfr. punto 3.3).

Esempio: 3».

Art. 20.

1. Negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto è soppresso ogni riferimento ai «dispositivi».

Art. 21.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 marzo 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 22

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (n. 83/575/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che la direttiva n. 71/316/CEE ha lo scopo di realizzare la libera circolazione degli strumenti di misura all'interno della Comunità mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali divergenti relative ai controlli metrologici e con l'istituzione a tal fine di procedure adeguate di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE nonché di metodi di controllo metrologico CEE;

Considerando che l'esperienza acquisita negli ultimi anni nel settore degli strumenti di misura rende necessaria la modifica di taluni articoli della direttiva n. 71/316/CEE;

Considerando che i metodi di controllo attualmente applicati consentono di procedere alla verifica prima CEE in modo diverso da quello di un controllo all'unità degli strumenti;

Considerando che, quando è stata adottata, la direttiva n. 71/316/CEE non poteva tener conto di detta evoluzione: che taluni Stati membri hanno adottato nelle loro legislazioni nazionali prescrizioni che tengono conto di detta evoluzione;

Considerando di conseguenza che è opportuno, onde armonizzare le legislazioni nazionali adottate a questo scopo, modificare e completare le disposizioni comunitarie in questione;

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La direttiva n. 71/316/CEE è modificata nel modo seguente:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

1. a) La presente direttiva contempla, con la designazione "strumenti", gli strumenti di misura, le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione.

b) Sono del pari contemplate le unità di misura, l'armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione.

c) Sono del pari contemplate la fissazione, il metodo di misurazione, il controllo metrologico, nonché la marcatura dei quantitativi precondizionati.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano.

3. Gli Stati membri attribuiscono all'approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.

4. Le direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo 1 preciseranno:

— in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, relativamente alle materie di cui al paragrafo 1, lettera a),

— le prescrizioni concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c).

Esse possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.»;

2. l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione di strumenti alla verifica prima CEE e, qualora non sia richiesta una verifica prima, l'autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la (le) direttiva (direttive) particolare (particolari) che la (le) riguarda (riguardano) dispensa (dispensano) una categoria di strumenti dall'approvazione CEE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CEE.

2. Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l'approvazione CEE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

3. Una domanda di approvazione CEE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per uno stesso strumento la domanda va fatta in un solo Stato membro.

4. Lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CEE del modello prende le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.

Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un'approvazione CEE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l'approvazione CEE qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.

Per il modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CEE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CEE del modello originale se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.

5. Gli Stati membri procedono all'approvazione CEE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.»;

3. l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Se uno strumento ha superato l'esame di approvazione CEE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CEE del modello e tale certificato viene notificato al richiedente. Nei casi previsti all'articolo 11 o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CEE indicato in detto certificato.»;

4. l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

1. La durata di validità dell'approvazione CEE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Le approvazioni CEE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni.

Se l'approvazione CEE del modello non è prorogata, essa resta comunque d'applicazione per gli strumenti CEE in servizio.

2. Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, puo essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.

Essa può comportare le seguenti restrizioni:

— limitazione del numero di strumenti beneficiari dell'approvazione;

— obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione;

— limitazione dell'uso;

— disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

Può tuttavia venire concessa soltanto:

— se la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore,

— se non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.

La validità di tale approvazione è limitata a due anni al massimo e può venir prorogata di tre anni al massimo.

3. Lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CEE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non appena esso ritenga che l'esperienza sia stata positiva.»;

5. nell'allegato I il testo dei punti 3.3 e 6.3 è sostituito dal testo seguente:

«3.3. Il contrassegno di cui all'articolo 6 della presente direttiva è analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera E stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3»;

«6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (vedi punto 3.3).

Esempio: Ǝ »;

6. a) nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i termini «articolo 5, paragrafi 2 e 3» son sostituiti da «articolo 5, paragrafo 2»;

b) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

«c) se costata che essa è stata concessa indebitamente.»;

7. a) l'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. a) La verifica prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano; essa si materializza nel marchio di verifica prima CEE.

b) Questa verifica prima CEE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all'unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.»;

b) all'articolo 8, paragrafo 3, il riferimento «all'articolo 1, paragrafo 1» è sostituito da «articolo 1, paragrafo 2»;

8. l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CEE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:

a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;

b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.

2. L'esame effettuato durante la verifica prima CEE riguarda in particolare, in conformità delle direttive particolari, quanto segue:

— qualità metrologiche;

— errori massimi tollerati;

— costruzione, per appurare se quest'ultima garantisce che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;

— esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.»;

9. l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Se uno strumento ha superato la verifica prima CEE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CEE descritti all'allegato II della presente direttiva vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilità dello Stato membro secondo le modalità previste da detto allegato.»;

10. l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CEE del modello nonché ad apporre il marchio di verifica prima CEE.»;

11. l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CEE prevedono requisiti inferiori, essi possono servire come criteri per i controlli.»;

12. il capitolo VI è soppresso. Il capitolo VII diventa capitolo VI ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO VI

Adattamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 16

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tuttavia questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell'allegato della direttiva relativa alle unità di misura né agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.

Articolo 17

1. È istituito un comitato per l'adozione delle direttive di cui all'articolo 16, qui di seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene adito della questione dal suo presidente, su iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate se esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro i tre mesi successivi al momento in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure prospettate.»;

13. il titolo «Capitolo VIII» della direttiva n. 71/316/CEE è sostituito da «Capitolo VII». Gli articoli 20, 21 e 22 della direttiva n. 71/316/CEE diventano gli articoli 19, 20 e 21;

14. nell'articolo 19 le parole «divieto di vendita o d'uso» sono sostituite da «divieto di immissione sul mercato o in servizio».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, il 1° gennaio 1985, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne danno comunicazione immediata alla Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1983

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MORAITIS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 83/575/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 332 del 28 novembre 1983.

— La direttiva n. 71/316/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 202 del 6 settembre 1971.

Nota all'art. 4:

Il R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. — Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.

Agli stessi uffici di cui al comma 1 è affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b) *e* c), *con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari*».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione CEE, complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle misurazioni o le condizioni regolamentari d'impiego degli strumenti.
L'autorizzazione è accordata dallo stesso ufficio che ha provveduto all'approvazione del modello.

In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli presso i fabbricanti per accertare la rispondenza degli strumenti realizzati al modello approvato e alle modifiche o alle aggiunte autorizzate con l'approvazione complementare».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7. — L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.
Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato.

Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni.

Quando l'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio conformi al modello approvato».

Nota all'art. 18:

Il testo del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. *Certificato e contrassegno d'approvazione CEE.*

3.1. Il certificato riproduce i risultati dell'esame del modello e fissa le altre esigenze da rispettare. Esso è accompagnato dalle descrizioni, piani e schemi necessari per identificare il modello e per spiegarne il funzionamento. Il contrassegno d'approvazione di cui all'art. 6 del presente decreto è costituito da una "ε" stilizzata contenente:
- nella parte superiore, la lettera maiuscola I ed il millesimo dell'anno di fabbricazione; nel caso di approvazione CEE rilasciata da altro Stato membro la lettera I è sostituita dalla lettera prevista per tale Stato nel punto 3.1 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971 e sue successive modifiche;
- nella parte inferiore, una sigla numerica o alfanumerica fissata dal certificato di approvazione CEE (numero caratteristico).

Un modello di contrassegno d'approvazione figura al punto 6.1.

3.2. In caso di approvazione CEE con effetto limitato, il contrassegno è completato da una lettera "P" che ha dimensioni identiche a quelle della "ε" stilizzata e viene situata dinanzi a quest'ultima.
Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.

3.3. *Il contrassegno di cui all'art. 6 del presente decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera "ε" stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari. Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.*

3.4. Il contrassegno di cui all'art. 6, primo comma, del decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE ma iscritto in un esagono.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.

3.5. I contrassegni contemplati ai punti precedenti ed apposti dai fabbricanti conformemente al provvedimento di cui al punto 2.3 devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l'apposizione del contrassegno presenta difficoltà tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nel predetto provvedimento oppure essere ammesse previo accordo con i servizi metrici degli altri Stati membri».

Nota all'art. 19:

Il punto 6 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 798/1982 riporta i contrassegni relativi all'approvazione CEE del modello.

88G0189

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 aprile 1988.

Integrazioni all'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 concernente la proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1447/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le precedenti ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987 e n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987;

Tenuto conto delle ricorrenti difficoltà interpretative evidenziate da enti pubblici e da organizzazioni di categoria in merito alle disposizioni relative alla sospensione dei termini connessi al versamento dei contributi di presidenza, assistenza ed assicurazioni sociali di cui all'art. 2 della predetta ordinanza n. 1316/FPC difficoltà che hanno originato comportamenti difformi nei datori di lavoro interessati circa la trattenuta della quota dei contributi in parola a carico dei dipendenti o il versamento delle quote medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'assegno del Consiglio dei ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Ravvisata quindi l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sopra citata;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 2 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse è integrata come segue:

«Ove siano state trattenute le quote contributive a carico dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento delle medesime entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Le somme relative alle quote contributive eventualmente trattenute e non versate nel periodo anteriore alla presente ordinanza devono essere versate in una unica soluzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

I predetti versamenti saranno considerati eseguiti nei termini di legge a tutti gli effetti.

Nel caso di disposizioni successive recanti la fiscalizzazione degli oneri di cui alla presente ordinanza le somme eventualmente versate a qualsiasi titolo verranno computate quali acconti e recuperate a fronte delle future obbligazioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A1793

ORDINANZA 20 aprile 1988.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1448/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista il decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115;

Vista la propria ordinanza n. 1331/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 31 marzo 1987 del collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli;

Visto il telegramma n. 14849 dell'11 marzo 1988, con il quale il comune di Pozzuoli richiede una ulteriore proroga fino al 30 giugno 1988 delle disposizioni relative al collocamento in aspettativa per il proprio sindaco e per cinque assessori comunali rappresentando le necessità inerenti alla approvazione dei piani di recupero ed alle residue incombenze relative ai nuclei familiari tuttora sistemati precariamente;

Vista la nota n. 540/Bra/Gab. del 31 marzo 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa la predetta richiesta;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Sono differite al 30 giugno 1988 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui alla ordinanza n. 1331/FPC del 13 gennaio 1988, citata nelle premesse, relative al sindaco ed agli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli.

È altresì differito alla medesima data il termine relativo al collocamento in aspettativa di tre assessori comunali, oltre quelli sopra menzionati, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro LATTANZIO

88A1794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 20 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1236 —	1236 —	1236,10	1236 —	1236 —	1235,97	1235,950	1236 —	1236 —	1236 —
Marco germanico	743,440	743,440	744,25	743,440	743,44	743,44	743,450	743,440	743,440	743,44
Franco francese	218,890	218,890	219 —	218,890	218,89	218,88	218,880	218,890	218,890	218,89
Fiorino olandese	662,920	662,920	663,25	662,920	662,92	662,88	662,840	662,920	662,920	662,92
Franco belga	35,537	35,537	35,55	35,537	35,537	35,53	35,534	35,537	35,537	35,53
Lira sterlina	2342,150	2342,150	2343,50	2342,150	2342,15	2342,67	2343,200	2342,150	2342,150	2342,15
Lira irlandese	1984,050	1984,050	1985 —	1984,050	1984,05	1984,27	1984,500	1984,050	1984,050	—
Corona danese	193,450	193,450	193,50	193,450	193,45	193,45	193,450	193,450	193,450	193,45
Dracma	9,269	9,269	9,27	9,269	—	—	9,266	9,269	9,269	—
E.C.U.	1543,700	1543,700	1544,25	1543,700	1543,70	1543,77	1543,850	1543,700	1543,700	1543,70
Dollaro canadese	1004,400	1004,400	1005 —	1004,400	1004,40	1004,57	1004,750	1004,400	1004,400	1004,40
Yen giapponese	9,973	9,973	9,97	9,973	9,973	9,97	9,973	9,973	9,973	9,97
Franco svizzero	899,600	899,600	899,75	899,600	899,60	899,68	899,760	899,600	899,600	899,60
Scellino austriaco	105,838	105,838	105,85	105,838	105,838	105,85	105,839	105,838	105,838	105,83
Corona norvegese	200,920	200,920	201 —	200,920	200,92	200,93	200,950	200,920	200,920	200,92
Corona svedese	211,400	211,400	211,40	211,400	211,40	211,40	211,400	211,400	211,400	211,40
FIM	310,760	310,760	311 —	310,760	310,76	310,66	310,770	310,760	310,760	—
Escudo portoghese	9,070	9,070	9,10	9,070	9,07	9,08	9,090	9,070	9,070	9,07
Peseta spagnola	11,254	11,254	11,275	11,254	11,254	11,25	11,251	11,254	11,254	11,25
Dollaro australiano	927,250	927,250	925 —	927,250	927,25	925,62	924 —	927,250	927,250	927,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1988

Dollaro USA	1235,975	Lira irlandese	1984,275	Scellino austriaco	105,838
Marco germanico	743,445	Corona danese	193,450	Corona norvegese	200,935
Franco francese	218,885	Dracma	9,267	Corona svedese	211,400
Fiorino olandese	662,880	E.C.U.	1543,770	FIM	310,765
Franco belga	35,535	Dollaro canadese	1004,575	Escudo portoghese	9,080
Lira sterlina	2342,675	Yen giapponese	9,973	Peseta spagnola	11,252
		Franco svizzero	899,680	Dollaro australiano	925,625

Media dei titoli del 20 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73,750
» » » » ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100,025
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	100,375
» » » » 1- 8-1983/88	100,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	100,750
» » » » 15- 7-1985/90	100,700
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,600
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	101,175
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	99,575
» » » » 18- 4-1986/92	98,275
» » » » 19- 5-1986/92	96,575
» » » » 20- 7-1987/92	98,375
» » » » 19- 8-1987/92	98,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,475
» » » » 17- 7-1986/93	95,600
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	95,600
» » » » 20-10-1986/93	96,950
» » » » 18-11-1986/93	96,300
» » » » 1- 2-1985/95	99,200
» » » » 1- 3-1985/95	93,950
» » » » 1- 4-1985/95	93,450
» » » » 1- 5-1985/95	93,175
» » » » 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » 1- 8-1985/95	94,850
» » » » 1- 9-1985/95	94,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,975
» » » » 1-11-1985/95	95,075
» » » » 1-12-1985/95	95,200
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	96,700
» » » » 1- 3-1986/96	94,975
» » » » 1- 4-1986/96	94,550
» » » » 1- 5-1986/96	94,425
» » » » 1- 6-1986/96	94,500
» » » » 1- 7-1986/96	94,475
» » » » 1- 8-1986/96	94,450
» » » » 1- 9-1986/96	94,475
» » » » 1-10-1986/96	94,125
» » » » 1-11-1986/96	94,525
» » » » 1-12-1986/96	95,350
» » » » 1- 1-1987/97	95,550
» » » » 1- 2-1987/97	95,475
» » » » 18- 2-1987/97	95,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,800
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	99,900
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,475
» » » 12,50% 1-10-1988	101,200
» » » 12,50% 1-11-1988	101,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,775
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,050
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,775
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,025
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,500
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,625
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,475
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,650
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	109,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,120
» » » » 1985/93 9,60%	106,275
» » » » 1985/93 9,75%	107,500
» » » » 1985/93 9,00%	104 —
» » » » 1985/93 8,75%	103,350
» » » » 1986/94 8,75%	103,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M20048

MINISTERO DEL TESORO

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1239,400	1239,400	1239,30	1239,400	1239,400	1239,40	1239,400	1239,400	1239,400	1239,400
Marco germanico	743,500	743,500	743,90	743,500	743,500	743,49	743,480	743,500	743,500	743,50
Franco francese	218,850	218,850	219,10	218,850	218,850	218,86	218,870	218,850	218,850	218,85
Fiorino olandese	662,830	662,830	663 —	662,830	662,830	662,83	662,830	662,830	662,830	662,83
Franco belga	35,538	35,538	35,55	35,538	35,538	35,53	35,536	35,538	35,538	35,35
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2346 —	2347 —	2347 —	2346,65	2346,500	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1985,500	1985,500	1985 —	1985,500	1985,500	1985,25	1985 —	1985,500	1985,500	
Corona danese	193,620	193,620	193,60	193,620	193,620	193,60	193,580	193,620	193,620	193,62
Dracma	9,263	9,263	9,27	9,263	—	—	9,265	9,263	9,263	—
E.C.U.	1544,250	1544,250	1544 —	1544,250	1544,250	1544,11	1543,980	1544,250	1544,250	1543,25
Dollaro canadese	1007,500	1007,500	1007 —	1007,500	1007,500	1007,25	1007 —	1007,500	1007,500	1007,50
Yen giapponese	9,977	9,977	9,975	9,977	9,977	9,97	9,980	9,977	9,977	9,97
Franco svizzero	900,020	900,020	900 —	900,020	900,020	900,11	900,200	900,020	900,020	900,02
Scellino austriaco	105,840	105,840	105,85	105,840	105,840	105,83	105,838	105,840	105,840	105,84
Corona norvegese	201,360	201,360	201,25	201,360	201,360	201,42	201,490	201,360	201,360	201,36
Corona svedese	211,660	211,660	211,40	211,660	211,660	211,68	211,700	211,660	211,660	211,66
FIM	311,650	311,650	311 —	311,650	311,650	311,57	310,500	311,650	311,650	—
Escudo portoghese	9,100	9,100	9,10	9,100	9,100	9,10	9,100	9,100	9,100	9,10
Peseta spagnola	11,245	11,245	11,26	11,245	11,245	11,24	11,245	11,245	11,245	11,24
Dollaro australiano	930 —	930 —	931 —	930 —	930 —	930,45	930,900	930 —	930 —	930 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1239,400
Marco germanico	743,490
Franco francese	218,860
Fiorino olandese	662,830
Franco belga	35,537
Lira sterlina	2346,750
Lira irlandese	1985,250
Corona danese	193,600
Dracma	9,264
E.C.U.	1544,110
Dollaro canadese	1007,250
Yen giapponese	9,978
Franco svizzero	900,110
Scellino austriaco	105,839
Corona norvegese	201,425
Corona svedese	211,680
FIM	311,575
Escudo portoghese	9,100
Peseta spagnola	11,245
Dollaro australiano	930,450

Media dei titoli del 21 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73,750
» » » » ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100,025
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1- 9-1983/88	100,725
» » » » 1-10-1983/88	100,750
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,575
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	102,700
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,325
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	101,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,250
» » » » 1- 9-1984/91	101,175
» » » » 1-10-1984/91	101,150
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,750
» » » » 18- 4-1986/92	98,075
» » » » 19- 5-1986/92	96,150
» » » » 20- 7-1987/92	98,375
» » » » 19- 8-1987/92	98,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,425
» » » » 17- 7-1986/93	95,525
» » » » 19- 8-1986/93	95,650
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	96,900
» » » » 18-11-1987/93	96,250
» » » » 1- 2-1985/95	99,075
» » » » 1- 3-1985/95	93,875
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,125
» » » » 1- 6-1985/95	93,250
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	95,225
» » » » 1- 9-1985/95	95,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,750
» » » » 1-11-1985/95	94,800
» » » » 1-12-1985/95	95,050
» » » » 1- 1-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	96,550
» » » » 1- 3-1986/96	94,825
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,300
» » » » 1- 6-1986/96	94,250
» » » » 1- 7-1986/96	94,425
» » » » 1- 8-1986/96	94,375
» » » » 1- 9-1986/96	94,425
» » » » 1-10-1986/96	94,075
» » » » 1-11-1986/96	94,400
» » » » 1-12-1986/96	95,250
» » » » 1- 1-1987/97	95,375
» » » » 1- 2-1987/97	95,350
» » » » 18- 2-1987/97	95,300
» » » » 1- 3-1987/97	94,700
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	99,900
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,425
» » » 12,50% 1-10-1988	101,075
» » » 12,50% 1-11-1988	101,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,025
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,775
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	92,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,675
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,100
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,375
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	105,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,825
» » » » 1983/90 11,50%	107,875
» » » » 1984/91 11,25%	109,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,325
» » » » 1985/93 9,60%	106,450
» » » » 1985/93 9,75%	107,500
» » » » 1985/93 9,00%	104,250
» » » » 1985/93 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 8,75%	103,550
» » » » 1986/94 6,90%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21048

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di due membri della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per la regione Sicilia

Con decreto ministeriale 6 aprile 1988, il sig. Cuffari Francesco è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per la regione Sicilia, in sostituzione del dott. Graditi Salvatore.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1988, il dott. Burgarella Pietro è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per la regione Sicilia, in sostituzione del sig. Latini Tarcisio.

88A1768

MINISTERO DELL'INTERNO

75° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86 n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88 e n. 71/88 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 5494 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» Mod. KODIAK MK 3
Calibro: 45/70
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI DAVIDE TITOLARE DELLA DITTA «PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5495 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 6 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5496 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5497 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5498 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5499 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 280 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **5500** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 830
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5501** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: MM 6 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5502** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: MM 6 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5503** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5504 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5505 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5506 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5507 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma. MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5508 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5509 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8279-C-87 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JEAN DELACRE» MOD. EXPRESS
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: MEAGO CESARE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5510 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 107
Lunghezza dell'arma: MM. 264
Funzionamento: A TAMBURO FISSO MONOCOLPO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA EZECHIELE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5511 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 234
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: A TAMBURO FISSO MONOCOLPO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA EZECHIELE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5512 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 107
Lunghezza dell'arma: MM. 264
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA EZECHIELE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5513 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. TEXAS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 510 OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A TAMBURO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA EZECHIELE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5514 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER BABY FRONTIER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5515 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER 1894
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A TAMBURO FISSO MONOCOLPO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5516 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. AA 1300 (CALCIO REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5517 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER AP 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5518 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8373-C-87 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PODIUM» MOD. 186
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 528
Lunghezza dell'arma: MM. 985
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: SCARDAMAGLIA MAURIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

N. 5519 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE BASCULANTE
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. PRINZ 425
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5520 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE BASCULANTE
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. PRINZ 426
Calibro: MM 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5521 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. SIKA 99
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 360
Lunghezza dell'arma: MM. 550
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. 38 Special di mm 320.

N. 5522 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. HAGN N. 2
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. mm 7 × 65 di mm 600.

N. 5523 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. HAGN N. 2
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. mm 9,3 × 62 di mm 650.

N. 5524 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. REPETIERBUCHSEN
Calibro: MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5525 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. REPETIERBUCHSEN
Calibro: MM 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA-FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5526 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. SYSTEM HEEREN
Calibro: MM 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5527 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5528 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. HAGN 1
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in calibro 243 Winchester di mm 650.

N. 5529 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. 86/L
Calibro: MM 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5530 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. LGF/88
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5531 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. LGF/88
Calibro: 300 TORRES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5532 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. LGF/88
Calibro: 300 TORRES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5533 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STAHL» MOD. PSP 87
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 10/9 × 21 I.M.I./38 Wad Cutter.

N. 5534 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STAHL» MOD. PSP 87
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 10/9 × 21 I.M.I./38 Wad Cutter.

N. 5535 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LEITER WENIN ALGUND» MOD. 85
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENI [illegible]KE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5536 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LEITER WENIN ALGUND» MOD. 85
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA ISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5537 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 38/40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5538 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 38/40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5539 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 44 SAW SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5540 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 44 SAW SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5541 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 44 SAW SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5542 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 S.A. QUICK DRAW
Calibro: 38/40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5543 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY 1860
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5544 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY TRAPPER 1860
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5545 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5546 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 22
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5547 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 22
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5548 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 30 M 1
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5549 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 30 M 1
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5550 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 30 M 1
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5551 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 32-20
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5552 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 32-20
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5553 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 32-20
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5554 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5555 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5556 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5557 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5558 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5559 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5560 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5561 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5562 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5563 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5564 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5565 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5566 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,5
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

5567 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5568 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6343-C-85 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5569 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. EMMEPI
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 880
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5570 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V. SUPER EXPRESS
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5571 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «JOHANN MICHELITSCH» MOD. 1970 BERGSTUTZEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 75 R.V. HOFE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 622
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta; AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5572 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING
Denominazione: «JOHANN MICHELITSCH» MOD. 1970 BUCKDRILLING
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R. MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1056
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL I°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5573 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1422 ST
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5574 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1432 ST
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5575 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1530 ST
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ANSCHUTZ» mod. 1532 ST (doppio grilletto con stecher) cal. 222 Remington (canna mm 600).

N. 5576 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. KING COBRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5577 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360-C-81 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MA.TE.BA.» MOD. 2006 M
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA «MA.TE.BA.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma può essere corredata di nove canne intercambiabili in calibro 357 Magnum aventi le seguenti lunghezze: mm 51 - mm 64 - mm 78 - mm 89 - mm 115 - mm 127 - mm 153 - mm 204 - mm 254.

N. 5578 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 41 PIT BULL
Calibro: 41 AE (10,41 × 22)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 113
Lunghezza dell'arma: MM. 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5579 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 41 COMBAT MASTER
Calibro: 41 AE (10,41 × 22)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5580 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5656-C-83 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SITES S.p.A.» MOD. FALCON
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14 - 16 - 18
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 351
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANASSERO FRANCO PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «SITES S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5581 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO BASCULANTE EXPRESS
Denominazione: «SAKO VALMET» MOD. 412 S
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SELETTIVO)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5582 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ARSENALI MILITARI GIAPPONESI» MOD. 99 CORTO
Calibro: MM 7,7
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5583 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ARSENALI MILITARI UNGHERESI» MOD. 35
Calibro: MM 8 × 56 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5584 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «VALMET» MOD. 78 LB
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5585 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 81 F
Calibro: MM 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5586 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 82 F
Calibro: MM 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5587 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 87 BB LONG BARREL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 150 (AMOVIBILE CON GUIDA ALLUNGATA)
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5588 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8495-C-88 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 220
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 112
Lunghezza dell'arma: MM. 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: DEL SERA FABIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5589 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 19 marzo 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione. «F.LLI RIZZINI» MOD. R. 1 SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI AMELIO TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI RIZZINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile giustapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «F.LLI RIZZINI» MOD. R. 2 Safari (eiettori automatici) cal. 444 Marlin (canne mm 600).

NOTE

Al n. 2736 del Catalogo è iscritto il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «MAUSER» Mod. 1898 cal. mm 8 × 57 IS (canna mm 740).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «MAUSER» Mod. K 98 B cal. mm 8 × 57 IS (canna mm 740).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 5035 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» Mod. GP 100 6» Blue (tacca di mira regolabile-mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 152,4).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» Mod. GP 100 Inox (tacca di mira regolabile-mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 152).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 4986 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» Mod. King Cobra inox (tacca di mira regolabile-mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 101,6).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «COLT» Mod. King Cobra (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm 101).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 1442 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 420).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 1454 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) cal. 44-40 Winchester (canna mm 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (mira regolabile) cal. 44-40 Winchester (canna mm 420).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 1464 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) cal. 45 Colt (canna mm 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (mira regolabile) cal. 45 Colt (canna mm 420).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

Al n. 1474 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm 420).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 4 marzo 1988.

RETTIFICHE

Ai numeri 2638 e 2639 del Catalogo, dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5.

Al n. 4692 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «PIETRO BERETTA» Mod. 98, leggasi: Denominazione: «PIETRO BERETTA» Mod. 98 F.

Al n. 3030 del Catalogo, dove è iscritta la Carabina monocolpo ad aria compressa «ANSCHUTZ» Mod. 380 cal. mm 4,5 (canna mm 515).
L'arma di cui sopra può essere denominata anche Mod. LG 380.

Al n. 2330 del Catalogo, dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 680, leggasi: Lunghezza delle canne: mm 728; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 1220, leggasi: Lunghezza dell'arma: mm 1231.

Al n. 2325 del Catalogo, dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 470, leggasi: Lunghezza delle canne: mm 518; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 1000, leggasi: Lunghezza dell'arma: mm 1016.

88A1675

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 810.000.000, un immobile sito in Palermo, via P. Mattarella n. 3/A, di proprietà della società Italsider S.p.a. di Genova, da adibire a sede del comitato regionale C.R.I. della Sicilia.

88A1745

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Einstein» di Vimercate ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 716 - Div. I del 1° marzo 1988 l'istituto tecnico industriale «Einstein» di Vimercate (Milano) è stato autorizzato ad accettare una donazione di sei personal computers, disposta dalla società I.B.M. Italia S.p.a., con sede legale in Milano, del valore complessivo di L. 54.891.000.

88A1746

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in settecentoventicinque azioni delle Assicurazioni generali del valore nominale di L. 4.000 ciascuna alla data del 19 aprile 1983, disposto da Maria Iankovic vedova D'Antoni con testamento olografo n. 27858/1388 di repertorio, a rogito dott. Roberto Comisso, notaio in Trieste.

88A1743

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente nell'obbligazione assunta dalla sig.ra Orlandi Gandini di costruire una sezione per la esecuzione del trapianto del midollo osseo da realizzarsi nell'ambito della divisione di oncologia clinica F (oncologia medica) da dedicare a «Ugo e Cristina Gandini», per la spesa di L. 1.583.199.208, disposta da Giuseppina Orlandi Gandini, con atto n. 35436/3437 di repertorio, a rogito dott. Luciano Severini, notaio in Milano.

88A1744

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in azioni, titoli e contenuto di una cassetta di sicurezza per un valore complessivo di L. 168.331.251, disposto da Maria Grio con testamento pubblico n. 6395/3282 di repertorio, a rogito dott. Flavio Brundu, notaio in Savona.

88A1742

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale di Turi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 199/1° sett. del 5 marzo 1988, l'istituto tecnico commerciale di Turi è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M/20 ed una stampante OPE 1500 da 200 cps.

88A1762

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2103/sett. I del 16 aprile 1987, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dai signori Aldo ed Ugo Natoli, consistente in duemilacento volumi e in milleottantaquattro opuscoli del fu prof. Glauco Natoli, del valore complessivo di L. 5.000.000.

88A1763

Autorizzazione al centro ISEC - Iniziative per studi e convegni in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1988, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 204, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il centro ISEC - Iniziative per studi e convegni, in Roma è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 90.000.000, una porzione di immobile sito in Roma, viale Mazzini n. 4, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 195342, foglio n. 401, particelle 21 sub 104 e sub 40 di proprietà dell'«Industria laterizi Viterbo - Società in nome collettivo di Aldo Pacifici e C.» da adibire a nuova sede o di altra necessità statutaria.

88A1761

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33505/87 del 16 gennaio 1987 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Cassa di risparmio di Roma, della somma di L. 204.500.000 per l'acquisto di un «ecografo» da destinare all'istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Roma n. 38506/87 del 16 gennaio 1987 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Cassa di risparmio di Roma, della somma di L. 172.000.000, per l'acquisto di un «microscopio elettronico a scansione» da destinare all'istituto di clinica dermatologica della predetta Università.

88A1766

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 333/Div. II del 9 aprile 1987 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla ditta Master Pharma di una apparecchiatura scientifica denominata «Box espansione di M.HDU MBYTE» per computer Olivetti M. 24 del valore di L. 1.500.000, da destinare alla cattedra di gerontologia e geriatria della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 574/Div. II del 9 aprile 1987 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, di un contributo di L. 20.000.000 per l'acquisto dell'apparecchiatura scientifica «Flussimetro Doppler e di una unità di montaggio automatico della pressione arteriosa», da destinare all'istituto di gerontologia e geriatria della facolta di medicina e chirurgia.

88A1767

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante l'ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante l'ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1985, supplementi ordinari n. 1 e n. 2.

88A1839

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante l'ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante l'ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 12 dicembre 1985, supplementi ordinari n. 1 e n. 2.

88A1840

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 marzo 1988 la società cooperativa mista «C.R.E.P. - Coop. radio emittente popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari in data 20 febbraio 1976, rep. n. 17928, reg. soc. n. 7991, tribunale di Parma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del signor Elio Sacchi, via Guido Rossa, 19, Medesano (Parma).

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la società cooperativa Valle del Salto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonino Inzerilli il 18 dicembre 1972, rep. n. 115151, reg. soc. n. 1984/73, tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del signor Sensi Gianni, residente in Roma, via Selva Candida, 422.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la società cooperativa agricola «Sant'Elena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Simaxis (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino il 3 luglio 1978, rep. n. 77491, reg. soc. n. 1810, tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna, residente a Busachi, in via Cavour, 13.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988 la società cooperativa «Salvina» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito notaio avv. Domenico Galletta il 28 giugno 1974, rep. n. 37278, reg. soc. n. 2377, tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Monaco, viale S. Francesco, 40, Sassari.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988 la società cooperativa «Kenzo Tange» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Mari Cesarini, il 6 marzo 1979, rep. n. 90191, reg. soc. n. 7580, tribunale di Perugia, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Papa Davide, via Coriolano Monti n. 2, Perugia.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la società cooperativa edilizia Silvana a r.l. con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenchi in data 27 dicembre 1976, rep. n. 12911, reg. soc. n. 305, tribunale di Cosenza, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Giovanni Falange, via s.s. 19/*bis* n. 110, pal. Lucchetta, Cosenza.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la società cooperativa «Coopmedia» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli il 27 febbraio 1980, rep. n. 8237, reg. soc. n. 1778/80, tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Lodovico Zocca, residente in Roma, via Ugo Ojetti n. 350.

88A1782

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Castello Tesino e Strigno

Con deliberazione n. 1677 di data 4 marzo 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 11958/7 in comune catastale di Castello Tesino, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 1678 di data 4 marzo 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2126/17 e 2126/18 in comune catastale di Strigno, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A1747

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000
Abbonamento semestrale ..... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221